

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 e 24 settembre 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio,
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO RISPETTIVAMENTE:

- **GARA CHIETI – BENEVENTO DEL 4.4.2004:**
 - **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE NOCERINO ALBERTO PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO;**
 - **IL PROSCIoglimento DELLA SPORTING BENEVENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO;**
 - **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE CALIFANO GIANNI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S.**
 - **IL PROSCIoglimento DEL CALCIO CHIETI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI;**
- **IL PROSCIoglimento DELLE SOCIETÀ, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S.:**
 - **SPEZIA CALCIO 1906, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO ALESSI GIUSEPPE,**
 - **U.S. GROSSETO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE,**

- **CALCIO CHIETI, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO CALIFANO GIANNI,**
 - **U.S. CATANZARO, NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI FERRIGNO FABRIZIO, GENTILI LUCA, PASTORE IVANO,**
 - **SPORTING BENEVENTO, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO NOCERINO ALBERTO;**
- **IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO, IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TESSERATO AMBROSINO SALVATORE;**

A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

2 - RECLAMO U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004 – 2005, RELATIVAMENTE ALLA GARA CHIETI – CATANZARO DEL 16.5.2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 3 E 4 E 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER ILLECITO SPORTIVO COMMESO DAL PROPRIO CALCIATORE LO GIUDICE PASQUALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/c del 06.9.2004);

.....

3 – RECLAMO A.S. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 INFLITTA ALL'U.S. CATANZARO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETI – CATANZARO DEL 16.5.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMI 3 E 4 E 6 COMMI 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17 del 06.9.2004);

.....

4 – RECLAMO CALCIATORE AMBROSINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E OTTO MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMI 1 E 2 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI – CATANZARO DEL 16.5.2004 E ART. 6 COMMA 7 LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI – BENEVENTO DEL 04.04.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

5 - RECLAMO CALCIATORE LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/c del 06.9.2004);

.....

6 - RECLAMO CALCIATORE CALIFANO GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI TRE ANNI E 6 MESI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 5 E 6 COMMA 1 E 2 - LIMITATAMENTE ALLA GARA CHIETI – CATANZARO DEL 16.5.2004 - A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

7 - RECLAMO CALCIATORE ALESSI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17 del 06.9.2004);

.....

8 – RECLAMO CALCIATORE GENTILI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

9 – RECLAMO CALCIATORE FERRIGNO FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

10 - RECLAMO CALCIATORE PASTORE IVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

11 – RECLAMO CALCIATORE NOCERINO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

.....

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti:

1. accoglie parzialmente il ricorso del Procuratore Federale, annulla la delibera della Commissione Disciplinare e per l’effetto:
 - ritiene la responsabilità oggettiva della società Grosseto con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Ambrosino Salvatore degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di €3.000;
 - ritiene la responsabilità oggettiva della società Calcio Chieti con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Califano Gianni degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di €2.000;
 - ritiene la responsabilità oggettiva della società U.S. Catanzaro con riferimento alle violazioni ascritte ai calciatori Ferrigno Fabrizio, Gentili Luca, Pastore Ivano degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di €3.000;
 - ritiene la responsabilità oggettiva della società Sporting Benevento con riferimento alla violazione ascritta al calciatore Nocerino Alberto degli artt. 1 e 5 C.G.S. e infligge alla predetta società la sanzione dell’ammenda di €3.000;
- rigetta ogni altro motivo d’impugnazione;
2. accoglie l’appello dell’U.S. Catanzaro e per l’effetto annulla la sanzione della penalizzazione di punti 5 da scontarsi nella stagione sportiva 2004 – 2005;
3. rigetta l’appello dell’A.S. Acireale;
4. accoglie parzialmente l’appello del calciatore Ambrosino Salvatore e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 7 C.G.S. e rigettato ogni altro motivo d’impugnazione determina per la residua incolpazione (artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.) la sanzione di un anno di squalifica;
5. accoglie l’appello del calciatore Logiudice Pasquale;
6. accoglie parzialmente l’appello del calciatore Califano Gianni e per l’effetto annulla la sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 7 C.G.S. e rigettato ogni altro motivo d’imputazione determina la sanzione per le residue incolpazioni (artt. 1 commi 1 e 5 C.G.S.) in mesi 5 di squalifica;
7. accoglie l’appello del calciatore Alessi Giuseppe e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare e dichiara la non procedibilità dell’appello del Procuratore

Federale nei confronti della società Spezia Calcio 1906, per sopravvenuta mancanza d'interesse;

8 – 9 – 10) rigetta gli appelli dei calciatori Gentili Luca, Ferrigno Fabrizio e Pastore Ivano;

11) rigetta l'appello del calciatore Nocerino Alberto.

Dispone restituirsi le tasse per gli appelli accolti o parzialmente accolti, dispone incamerarsi le altre tasse versate.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo; De Luca Comandini Dr. Raffaele, Mastrandrea Dr. Gerardo, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

12 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1- 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 – 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI DEL 18.4.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)

La C.A.F. accoglie l'appello del Procuratore Federale e per l'effetto infligge:

- al calciatore Farinella Italo la sanzione della squalifica di mesi 3;
- al Sig. Passalacqua Antonio la sanzione dell'inibizione per anni tre;
- alla società Scalea 1912 la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato 2004 – 2005 e dell'ammenda di €300,00;
- alla società Vallata Bagaladi S. Lorenzo la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel campionato 2004 – 2005.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 21 settembre 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro